

Le notizie sotto il riflettore in breve

N°24 - 2022



SIULP



Al vaglio della Corte Costituzionale la normativa che prevede l'erogazione del Trattamento di fine servizio in forma dilazionata e rateizzata

Con l'ordinanza n. 06223 del 17 maggio 2022, il TAR del Lazio (sezione terza quater) ha rimesso alla Corte Costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con l'art. 36 Cost.

Le disposizioni censurate riguardano l'erogazione in forma dilazionata e rateizzata del trattamento di fine servizio (liquidazione).

L'eccezione di legittimità costituzionale è stata formulata nell'ambito di un giudizio proposto da un dirigente della Polizia di Stato in pensione, finalizzato al riconoscimento del diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazione con condanna dell'INPS a liquidare e a corrispondere senza dilazione l'intero importo dovuto oltre interessi e rivalutazione.

SOMMARIO

- Al vaglio della Corte Costituzionale la normativa che prevede l'erogazione del Trattamento di fine servizio in forma dilazionata e rateizzata;
- Presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo;
- Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private;
- Assegni familiari 2022: le nuove tabelle ANF per il calcolo degli importi;
- Approvvigionamento e distribuzione della divisa operativa in dotazione alla Polizia di Stato;
- Criticità del nuovo art. 349 cpp;
- Caso Shalabayeva: Romano (SIULP), un'assoluzione attesa da tempo.
- Graduatorie Fiamme Oro;

È importante precisare che, preliminarmente, il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio con l'argomentazione che la regola del foro del pubblico impiego deve essere letta in ragione dello scopo che, per opinione comune, è quello di render più agevole ai dipendenti pubblici l'accesso alla tutela giurisdizionale.

In particolare, i Giudici amministrativi hanno richiamato la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/1980, secondo cui "nel sistema delineato dalla legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR (art. 2 e 3) la competenza di cui al comma 3 dell'art. 3 (identica alla regola juris di cui al secondo comma dell'art. 13 c.p.a.) ha natura generale, ma residuale, nel senso che essa ricomprende tutti i casi di impugnativa di atti emessi da organi centrali dello Stato (o di enti pubblici a carattere ultraregionale) che non ricadano nel foro dell'efficacia territoriale dell'atto, o, rispettivamente, in quello della sede di ufficio; ne consegue che la competenza a decidere dell'impugnativa di un atto - attributivo di pretese patrimoniali in capo al ricorrente - emesso da un organo centrale dello Stato in relazione ad un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dello stato stesso si determina non già con riferimento al cit. comma 3, sebbene con riferimento al foro dell'efficacia territoriale dell'atto, individuato dal comma 2 dello stesso art. 3, ciò in quanto gli effetti dell'atto, essendo necessariamente riferiti ad un determinato soggetto, acquistano per effetto della soggettivizzazione una ben chiara dimensione territoriale: pertanto la competenza non spetta né al TAR del Lazio, né della sede del pregresso rapporto di servizio, bensì alla competenza del TAR del luogo di residenza dell'ex impiegato".

Ritenuta ammissibile l'impugnazione, il Tribunale ha poi giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale.

Secondo il Tribunale rimettente, Il dubbio di incompatibilità tra gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, con l'art. 36 Cost. è alimentato dall'esame della giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 159 del 25 giugno 2019, che, nel ritenere non fondate le eccezioni di incostituzionalità degli articoli sopra detti con particolare riguardo ai lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, ha ritenuto che *"La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana"*.

Secondo la giurisprudenza della Corte, le indennità di fine rapporto *"costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione"* (sentenza n. 458/2005), ritenendosi, in sostanza, l'essenziale natura di retribuzione differita collegata a una concorrente funzione previdenziale (cfr. sentenza n. 438/2005).

L'art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La retribuzione, pertanto, da una parte, non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e, dall'altro, deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., avendo a riguardo non solo alla entità della retribuzione, ma anche alla tempestività della sua corresponsione.

È infatti evidente, secondo il TAR, che una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente.

Anzi, proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle indennità di fine rapporto comporta la necessità che anche queste ultime debbano essere corrisposte tempestivamente e non possano essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro.

Ciò a maggior ragione se si considera che, notoriamente, il lavoratore, sia pubblico che privato, specie se in età avanzata, in molti casi si propone – proprio attraverso l'integrale e immediata percezione di detto trattamento – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo.

Il Tribunale, infine, ricorda che la Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio per il quale una misura quale quella in esame, per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una tantum (sentenze n. 178 del 2015 e n.173 del 2016).

La misura in questione, al contrario, pur legata a una situazione di crisi contingente non ha una durata prestabilita ma ha assunto un carattere strutturale.

Sulla base delle considerazioni che precedono il TAR Lazio ha, ritenuto di sospendere il giudizio con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale nei termini in cui è stata eccepita.



Presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo



Il Decreto Legislativo 08.11.2021 n. 188 rappresenta il tentativo di raggiungere la piena e concreta attuazione del principio, non solo europeo ma anche costituzionale, della presunzione di non colpevolezza conformemente alla Direttiva UE 1673/2018.

Va subito precisato che l'atto normativo è rivolto solo alle autorità pubbliche che si trovano a confrontarsi con tale principio e non invece ai privati, in particolare non agli organi di informazione.

Decisiva e dirimente è la disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine.

Al riguardo, l'art. 2 del provvedimento dispone che «è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

In caso di violazione del divieto l'interessato, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno, può chiedere la rettifica della dichiarazione e, in caso di inottemperanza dell'autorità, può agire ex art. 700 c.p.c., chiedendo al tribunale di disporre la pubblicazione della rettifica.

Com'è ben evidente, il divieto è rivolto alle autorità pubbliche in generale e quindi, oltre ai magistrati, a qualsiasi autorità investita di potestà pubblicistiche.

Dunque, ai funzionari pubblici e agli esponenti della politica non saranno più consentite esternazioni sulle indagini in corso nelle quali un indagato venga additato come colpevole.

Il Decreto dispone che i rapporti con gli organi di informazione competono esclusivamente al procuratore della Repubblica o a un magistrato dell'ufficio appositamente delegato e l'art. 3 del provvedimento aggiunge che la diffusione di notizie è consentita solo "quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico" e "in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".

L'eventuale decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

Al di fuori di questi canali ufficiali, non è consentito dare ulteriori notizie ai cronisti. In ogni caso, le informazioni devono essere diramate in modo da assicurare alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato il diritto «a non essere indicati come colpevoli» fino a quando la colpevolezza non sia stata definitivamente accertata. Infine, il comma 3-ter precisa che nei comunicati stampa e nelle conferenze è fatto divieto «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

Inoltre, la disposizione introduce modifiche:

- in tema di riparazione per ingiusta detenzione, all' art. 314 c.p.p., stabilendo che l'esercizio del diritto al silenzio ex art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p. non incide sul diritto alla riparazione;

- in tema di obbligo del segreto investigativo, all' 329 c.p.p., stabilendo che la deroga al divieto di pubblicazione degli atti operi solo quando sia strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;
- in tema di partecipazione dell'imputato all'udienza, all' 474 c.p.p., introducendo il nuovo comma 1 bis, che garantisce in ogni caso il diritto "il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili".

Lo scopo principale è dichiaratamente quello di tutelare la persona indagata o imputata.

Per la prima volta, è stato sancito il diritto dell'indagato a non subire processi mediatici con la spettacolarizzazione dell'indagine che, di per sé, lede la reputazione e compromette la serenità della difesa.

Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private



L'assistenza al disabile comprende le attività di assistenza diretta allo stesso e il disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche che da solo non può svolgere, da queste esula quindi il disbrigo di faccende personali

Il principio è stato cristallizzato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16973/2022 che ribadisce un importante concetto in materia di permessi 104. Il lavoratore che beneficia dei permessi della 104, se lo utilizza per attività che esulano dall'assistenza del familiare bisognoso,

abusa di tale diritto con conseguenze rilevanti dal punto di vista disciplinare idonee a incrinare la fiducia che deve sussistere tra datore e dipendente,

La pronuncia è stata resa a seguito di ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che nel ribaltare la decisione di primo grado aveva ritenuto l'abuso tale da incrinare il rapporto fiduciario con la società datrice.

Per il giudice di primo grado, infatti, l'utilizzo di 4 ore e mezzo su 32 di permessi 104, per il disbrigo di esigenze private, anche se condotta con rilievo disciplinare, non era così grave da dover considerare legittimo il licenziamento.

Contro la Sentenza di appello che convalidava il licenziamento il dipendente interessato ricorreva in Cassazione che, però, respingeva la tesi interpretativa del ricorrente.

Nelle motivazioni della decisione gli Ermellini ricordano che secondo la giurisprudenza di legittimità "Il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari".

Sicuramente l'assistenza al disabile comprende anche il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche per lo stesso. Nel caso di specie però è stato accertato che il dipendente ha fruito di quattro ore e mezzo di permessi riconosciuti per assistere la madre, per attività non ricollegabili in modo assoluto alle necessità della disabile.

Assegni familiari 2022: le nuove tabelle ANF per il calcolo degli importi



Con la circolare [INPS numero 65 del 2022](#), sono state rese note le nuove tabelle ANF che coloro che continuano a riceverli dopo l'entrata in vigore dell'assegno unico che ha sostituito in parte la misura.

Ricordiamo che dal 1° marzo è entrato in vigore l'assegno unico che ha abrogato la maggior parte delle misure a sostegno della genitorialità e in parte anche gli assegni familiari, che sono rimasti in vigore esclusivamente per i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Ne hanno, dunque, diritto, anche dopo il 1° marzo, i nuclei composti da coniuge, fratelli, sorelle e nipoti in presenza di specifiche condizioni, nuclei composti da coniuge, fratelli, sorelle e nipoti.

I nuovi importi utili per il calcolo si applicano dal 1° luglio 2022 al 30 giugno del prossimo anno.

Come ogni anno, i livelli di reddito familiare da considerare vengono rivalutati alla luce della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e quello immediatamente precedente.

Nel confronto tra il 2020 e il 2021 è pari all'1,9 per cento: la revisione degli importi si applica a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2023.

La tipologia di nucleo familiare è fondamentale anche per il calcolo dell'importo degli ANF 2022 a cui si ha diritto che si basa proprio sulla composizione e sul reddito complessivo.

Nella circolare numero 65 del 2022 si legge: "gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione".

Coloro che hanno i requisiti per beneficiare degli assegni familiari devono presentare domanda per ogni anno coperto dell'agevolazione e comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione che riguardi il reddito o la composizione del nucleo familiare.

Prima di tutto è necessario specificare che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70 per cento, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Per calcolare correttamente gli importi, in base a quanto evidenziato nelle tabelle ANF 2022, è necessario considerare le cifre assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono inclusi anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva quando sono superiori complessivamente a 1.032,91 euro.

Il periodo da prendere in considerazione è l'anno solare precedente dal 1° luglio al 30 giugno.

Operativamente per il primo semestre dell'anno si fa riferimento a due anni prima, per il secondo basta andare indietro di un anno.

Il pagamento dell'importo, calcolato in base a reddito e composizione del nucleo familiare facendo riferimento alle tabelle ANF, viene erogato dal datore di lavoro per conto dell'INPS in busta paga quando a beneficiarne sono lavoratori dipendenti in attività.

Approvvigionamento e distribuzione della divisa operativa in dotazione alla Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata dall'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 30 maggio, con prot. 555/V-RS/Area 1^/01/35 e a seguire il testo della nostra del 29 aprile:

Nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali:

"La Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale ha comunicato che, con gli approvvigionamenti dell'anno in corso, è prevista l'assegnazione della divisa operativa di base a tutto il personale del ruolo tecnico - scientifico e professionale e, a tal fine, è in fase di avvio il monitoraggio del relativo fabbisogno.

È stato poi rappresentato che nel 2021 sono stati distribuiti, a titolo di prima vestizione, i capi della divisa operativa di base alla Polizia di Frontiera aerea e marittima, al quadro permanente degli Istituti di istruzione, ai Reparti Volo, agli Uffici di Vigilanza degli Enti di supporto logistico territoriale e agli allievi frequentatori dei corsi di formazione. È stato, inoltre, fornito il rinnovo dei capi di vestiario agli operatori già dotati della divisa operativa di base.

Per ciò che riguarda la segnalata scarsa fornitura dei capi di vestiario, la citata Direzione centrale ha rappresentato che la distribuzione è avvenuta sia in occasione dei "piani di ripartizione" nazionali che delle assegnazioni straordinarie, sulla base di specifiche richieste, in numero sufficiente a consentire la prima vestizione nonché il previsto rinnovo dei capi.

L'ultima distribuzione della divisa operativa di base invernale ha soddisfatto le richieste di integrazione prevenute da parte degli enti territoriali mentre è attualmente in corso quella dei capi di vestiario estivi.

Infine, in merito alle magliette tipo polo a mezze maniche, è stato segnalato che le stesse sono in fase di collaudo e saranno distribuite agli operatori non appena ultimate le verifiche di conformità."

Nota della Segreteria Nazionale:

Come indicato dalla circolare n. 0009403 del 27 giugno 2016, esplicitativa delle nuove tabelle di vestiario del personale della Polizia di Stato allegate al Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2015, la divisa operativa costituisce il vestiario di base per tutti gli operatori della Polizia di Stato, fatta eccezione solo per alcune tipologie di servizi.

L'utilizzo della divisa ordinaria, pertanto, è riservato solo alle occasioni di alto profilo istituzionale.

Di contro, la divisa operativa deve essere distribuita e utilizzata non solo dal personale che espleta a qualsiasi titolo servizio esterno - Specialità comprese - ma anche da coloro che effettuano servizio all'interno delle strutture della Polizia di Stato, incluso il ruolo tecnico-scientifico e professionale.

Ciò nonostante, continuano a giungere a questa Segreteria Nazionale, non solo le segnalazioni riguardanti l'effettiva distribuzione di detto capo vestiario a tutti gli uffici, ma anche le lamentele riguardanti la scarsa quantità di esemplari distribuiti che evidenziano come non sempre, tra un turno e l'altro, è possibile procedere al lavaggio.

Si insiste nel segnalare che la circostanza, non solo non è accettabile sotto il profilo pratico, ma nel recente passato ha anche facilitato l'ingresso nelle nostre strutture, ed in particolare negli Istituti di Istruzione, di referenti di aziende produttrici di capi in apparenza identici alle divise operative che dovrebbero invece essere fornite in quantità adeguata dall'Amministrazione a ciascun operatore.

Tanto premesso, anche per rispondere alle continue segnalazioni che pervengono dal territorio, si chiede di conoscere la situazione attinente all'effettivo approvvigionamento delle uniformi in argomento, sia estive che invernali, e quanti esemplari saranno distribuiti per ciascun operatore con particolare riferimento alle polo estive, attesa l'imminente stagione."

Problematiche derivanti dalle modifiche all'art. 349 C.P.P. ed alle conseguenti disposizioni delle A.G. in tema di identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 9 giugno, 2022:



"Come non di rado accade, le modifiche normative con le quali il legislatore interviene a disciplinare istituti delle indagini preliminari vengono adottate senza alcuna preventiva valutazione delle ricadute che sono destinate a produrre sulle attività di competenza degli operatori delle forze di polizia.

La rivisitata stesura dell'art. 349 c.p.p. rappresenta un eloquente paradigma di quanto testé affermato. A tenore del novellato comma 2 della norma in menzione si prevede infatti ora che "alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche

eseguendo ove occorra rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona alla quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea privo del Codice Fiscale o che è attualmente, o che è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tale caso la Polizia Giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino foto dattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo (CUI) della persona nei cui confronti sono svolte le indagini".

Orbene secondo quanto ci viene restituito dalle nostre strutture territoriali, all'indomani dell'entrata in vigore della novella in narrativa pressoché tutte le Procure della Repubblica hanno dato indicazioni alla Polizia Giudiziaria secondo cui, in buona sostanza, l'esecuzione dei rilievi dattiloscopici viene considerata come ineludibile, appunto perché deve essere sempre allegata alla notizia di reato copia del cartellino con codice CUI.

Ci sono stati, è pur vero, uffici giudiziari che, nonostante la modifica normativa, continuavano a considerare sufficiente la procedura del protocollo SPAID. Procedura che, come noto, da tempo non è però più agibile, a causa, per quanto è dato sapere, della vetustà del sistema operativo. Ed i nuovi protocolli che pare siano in fase di implementazione potrebbero non essere conformi alle disposizioni di quelle Procure che, come detto, hanno manifestato una impostazione più rigida.

Dal che discende il sistematico ricorso all'attività del personale specializzato della Polizia Scientifica, che allo stato dell'arte deve sopperire alle continue richieste di intervento che provengono, per la più parte, dagli addetti al controllo del territorio.

Una pressione aggiuntiva che risulta, soprattutto per le realtà minori, nei fatti ingestibile. O, per meglio dire, essendo la quasi totalità dei Gabinetti Provinciali di Polizia Scientifica priva di una consistenza organica tale da poter assicurare la copertura del turno in quinta, una volta esaurite le poche giornate di reperibilità disponibili non resta altra possibilità che trattenere i fermati all'interno degli uffici che procedono, in attesa dell'inizio del turno di servizio ordinario dei fotosegnalatori. Il tutto a discapito, pertanto, anche del controllo del territorio, ambito che di suo non stava certo vivendo una fase di rilassatezza.

Dunque un carico di lavoro aggiuntivo che va a sommarsi alle altre emergenze in atto – quella dei profughi dal fronte ucraino tra le varie – e che sta già provocando insuperabili criticità gestionali, destinate ad acuirsi ulteriormente nel momento in cui inizierà il periodo

feriale. Non si tratta più di discutere se la frattura del fragilissimo equilibrio sul quale si sono sino ad oggi rette le proverbiali acrobazie gestionali sia o meno prossima, ma del quando ciò, con ineluttabile certezza, avverrà.

Non abbiamo la presunzione di poter offrire proposte in grado di rimediare alle disutilità che già oggi stanno pesantemente rallentando l'attività degli uffici. Non serve tuttavia compiere soverchi sforzi di immaginazione per capire che in centri urbani dove operano stabilmente uno o due equipaggi, e non sono poche le realtà che corrispondono a questi

standard, doverne tenere bloccato uno per controllare i soggetti da fotosegnalare mina non solo l'efficacia del controllo del territorio, ma pone i presupposti per esporre maggiormente a rischio gli operatori che vengono privati del prezioso supporto di altre pattuglie.

Occorre insomma intervenire per allineare l'organizzazione degli uffici al mutato quadro normativo. L'ideale sarebbe ovviamente poter rinforzare i gabinetti provinciali di Polizia Scientifica con un consistente numero di specialisti. Temiamo però che, data la contingenza, non sia semplice riuscire ad individuare qualche centinaio di dipendenti da destinare a questo specifico compito.

L'alternativa sarebbe quella di prevedere che nei programmi dei prossimi corsi di formazione per Allievo Agente venga inserito il corso di formazione per fotosegnalatore di base, in modo da poter essere immediatamente impiegati in tale attività non appena assegnati agli uffici. Il che, replicato in scala più ampia, sarebbe null'altro che quanto già è stato fatto per gli Uffici Immigrazione o per la Polaria, con corsi della durata di una settimana. Si tratta insomma di un impegno formativo di estrema accessibilità, che non richiede cioè particolare esperienza professionale, e che può essere somministrato anche ad operatori generici.

Non sono ovviamente da escludere eventuali ulteriori opzioni che venissero eventualmente individuate, che potranno nel caso essere valutate nel corso dell'incontro dedicato che siamo a sollecitare. Di certo la situazione è tale da imporre, anche per l'approssimarsi del periodo feriale che inciderà sulle presenze in ufficio del personale specializzato della Scientifica, un immediato momento di confronto con le competenti articolazioni dipartimentali finalizzato ad evitare che si acuiscano le già ora rilevanti difficoltà.

In tutto ciò non possiamo tacere dei segnali di crescente preoccupazione che ci provengono anche dai vertici periferici dell'Amministrazione. Il che contribuisce a qualificare come urgente la riflessione sul proposto tema per scongiurare gli altrimenti prevedibili, irrecuperabili esiti di una perdurante inerzia."



The advertisement features a smartphone on the left displaying the MySIULP app interface with news articles. In the center is the MySIULP logo, which consists of a map of Italy inside a circle of stars. To the right of the logo, the text reads "MySIULP" in large white letters, followed by "IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE" in smaller white letters. At the bottom right, there are two buttons: "ANDROID APP ON Google play" and "Download on the App Store".

CASO SHALABAYEVA: Romano (Siulp), un'assoluzione attesa da tempo



"Esprimo soddisfazione e gioia per la decisione della Corte di Appello di Perugia che ha assolto i colleghi coinvolti nel caso SHALABAYEVA e che ha visto straordinari servitori dello Stato oltre che grandi poliziotti, subire ogni linciaggio dal tritacarne mediatico che, ormai, ha sostituito nell'immaginario collettivo le aule della giustizia". Così Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il 10 giugno u.s., commenta l'assoluzione in appello di tutti gli imputati nel processo sull'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua avvenuta nel 2013. I giudici della Corte di Appello di Perugia con la sentenza di assoluzione pronunciata dopo quasi dieci ore di camera

di consiglio hanno ribaltato il verdetto di primo grado per Renato Cortese, Maurizio Improta, Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma, Stefano Leoni e per il giudice di pace Stefania Lavore.

Una sentenza, per i fatti esaminati, che sebbene ripristini l'onorabilità dei Colleghi coinvolti, la loro piena correttezza professionale, oltre che l'integrità morale, purtroppo non riuscirà a ripagare quanto hanno patito atteso che, ancora una volta, emergendo quanto sia difficile il nostro lavoro, che da sempre ci espone al rischio del linciaggio mediatico, in un Paese in cui la giustizia, per le procedure previste e per l'enorme sovraccarico di lavoro che devono affrontare i giudici nonostante il loro grande impegno, si mostra ancora particolarmente farraginoso. Quando uomini e donne che ricoprono ruoli e funzioni pubbliche, al punto da diventare icone di modelli da emulare, finiscono nel tritacarne dei processi mediatici, atteso i tempi con cui si giunge alle sentenze, non vi è dubbio che nemmeno il giudizio più favorevole potrà mai riparare i danni patiti sulla carriera e le occasioni mancate che, il più delle volte, non potranno nemmeno essere recuperate.

Non v'è dubbio, sottolinea Romano, che c'è bisogno urgente di mettere riparo ai tempi ormai troppo lunghi della giustizia, sia per garantire certezza e immediatezza dell'azione penale, sia per evitare ingiustizie ai danni di onesti ed esemplari cittadini.

Auspichiamo ora, conclude il leader del Siulp, che almeno la nostra Amministrazione riabiliti immediatamente le carriere dei colleghi restituendo loro il giusto e meritato percorso professionale che la gogna mediatica ha ingiustamente interrotto.

Graduatorie Fiamme Oro



La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/23 del 7 giugno 2022, è pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - del 15 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami", del 18/03/2022.

Si precisa che le citate graduatorie e dichiarazione dei vincitori sono consultabili sul sito istituzionale della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso.

